

# CONSORZIO "VALLE CRATI"

C/da Cutura SS 107 - 87036 Rende CS

Tel. e fax 0984/446302

protocollo@pec.conorziovallecrati.it

**FINANZIAMENTO DELIBERA CIPE N. 60 DEL 30/04/2012. PIANO NAZIONALE PER IL SUD. INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE FOGNARIO E DEPURATIVO FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DELLE CRITICITÀ CONNESSE ALLA PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2004/2034. BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN *PROJECT FINANCING* EX ART. 153 COMMI 1-14 D. LGS. N. 163/2006 A GARA UNICA DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE DELLE OPERE DI COLLETTAMENTO E DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE DEL COMUNE DI RENDE (CS) NONCHÉ DELLA GESTIONE TECNICA ED OPERATIVA DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AGGLOMERATO "COSENZA-RENDE" CUP B26D12000030009 - CIG 6082903A58.**

## FAQ - CHIARIMENTI

### **QUESITO N. 1**

Riguardo alla capacità tecnica ed economico-finanziaria del concorrente si chiede di precisare se la certificazione ISO 14000 deve essere posseduta dalla sola impresa che partecipa, in caso di ATI, per i servizi ambientali e qualificata nella sola categoria OS22 ovvero, se sprovvista, è sufficiente la presentazione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 D. Lgs. n. 163/2006 pari al 2% del prezzo a base di gara per come prescritto al punto 7.a del disciplinare di gara.

### **RISPOSTA**

L'ANAC nel parere di precontenzioso n. 206 del 19/12/2012 puntualizza che la certificazione di qualità, nel nostro caso ISO 14000, è finalizzata a dimostrare l'esistenza di un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali. Da ciò ne consegue che il possesso della predetta certificazione mira ad assicurare alla Stazione appaltante l'esecuzione dell'appalto secondo un livello minimo di prestazioni in conformità a parametri qualitativi ed ambientali rigorosamente predefiniti e pertanto, essendo assimilabile ad un requisito soggettivo, in caso di partecipazione ad una gara di un raggruppamento, ciascuna impresa facente parte dello stesso deve dimostrare il possesso della certificazione in parola. In particolare, quanto appena affermato è stato previsto nel bando di gara in oggetto, a pag. 30 nel punto "Attestazione SOA" il quale statuisce che: ***"Ove non attestato dalla SOA e nei casi di legge, deve essere presentata fotocopia con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 19 T.U. 445/2000 della certificazione di qualità ISO 14000, relativa al concorrente, ovvero a ciascuno dei partecipanti in un costituendo RTI di tipo orizzontale, rilasciata da organismi autorizzati ai sensi delle normative vigenti"***.

Tale punto deve essere, però, osservato nel combinato disposto con quanto previsto a pagg. 31/32 del bando di gara in oggetto nella parte in cui si stabilisce che ***"in caso di raggruppamenti di tipo verticale allo stesso andrà riconosciuto tale diritto (riferito al diritto alla riduzione della cauzione di cui all'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, ndr) se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità; solo se alcune imprese sono in possesso della predetta certificazione, le stesse potranno godere del beneficio della riduzione della garanzia per la quota parte ad esse riferibile"***.

### **QUESITO N. 2**

Sempre in materia di requisiti è richiesto ai sensi dell'art. 61 comma 6 del D.P.R. n. 207/2010 l'aver realizzato, nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara (2,5x€ 27.978.989,70) ovvero, la categoria richiesta con la classifica VII illimitata ci risulta essere la sola categoria OG6 per l'importo di € 22.509.406,22.

Si chiede, pertanto, se la cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara debba essere riferita alla sola citata categoria OG6 (2,5x€ 22.509.406,22).

Infine, si chiede di precisare in caso di A.T.I. dove nessuno dei partecipanti detiene l'iscrizione alla classifica VII illimitata, come e se deve essere ripartito il requisito dell'attività diretta ed indiretta di cui sopra.

#### **RISPOSTA**

In merito al quesito n. 2 posto da Codesta Ditta si chiarisce che l'art. 61 comma 6 del D.P.R. n. 207/2010 parla in maniera lapalissiana ed evidente di **"cifra d'affari ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara"**. Nel caso in specie, l'importo a base di gara è di € 27.978.989,70; pertanto il calcolo di cui tener conto ai fini del requisito richiesto al punto 3.2 di pag. 9 è di  $2,5 \times € 27.978.989,70$ . Tale definizione è ulteriormente esplicitata con l'art. 79, comma 3 del medesimo D.P.R. 207/2010 il quale stabilisce che la comprova della cifra d'affari avviene, per le società di capitali, con i bilanci riclassificati in conformità alle direttive europee e quindi con l'importo indicato alla voce "Totale Valore della Produzione" del Conto Economico, e che su tali bilanci non vi è alcuna distinzione circa le "categorie di lavoro" a cui la cifra d'affari si riferisce. **Per i motivi sopra esposti, non è in alcun modo prospettabile l'ipotesi che l'importo in base al quale effettuare il calcolo in questione debba essere riferito alla sola categoria OG6, bensì deve essere quantificato nell'importo totale posto a base di gara.**

Per quanto attiene all'iscrizione alla classifica VIII illimitata, si evidenzia che, sempre come previsto nel bando di gara in oggetto a pag. 9 terzultimo capoverso: **"Nel caso in cui l'impresa di costruzione, in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione, o per sola costruzione faccia ricorso al R.T.I. di tipo orizzontale, i raggruppamenti temporanei di imprese di costruzione ed i consorzi di costruzioni di cui all'articolo 34, c.1, lettere d), e), f) del D.Lgs. n. 163/2006, devono possedere i requisiti di qualificazione SOA prescritti, nella seguente misura: la capogruppo nella misura minima del 40%, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente Disciplinare. L'impresa mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti di qualificazione in misura maggioritaria. La percentuale di possesso dei requisiti di qualificazione SOA dovrà, in ogni caso, corrispondere alla quota di partecipazione al raggruppamento"**.

#### **QUESITO N. 3**

Durante il sopralluogo si è potuto riscontrare che rispetto ai contenuti dello studio di fattibilità sono presenti alcuni interventi che hanno modificato, migliorandolo, lo stato delle opere. Si presenta l'esigenza di poter disporre degli elaborati relativi ai lavori in corso e/o parzialmente realizzati presso l'impianto di depurazione consortile di Coda di Volpe. Poiché è plausibile che detti interventi siano da ricondurre ai lavori individuati negli Atti di Gara come Lavori di I fase pario a € 788.177,34 + € 11.822,66 di oneri di sicurezza per un totale di € 800.000,00, ritenuti urgenti ed indifferibili, e inseriti nelle "Somme a disposizione dell'Amministrazione" e che di detti lavori si darebbe conto nei contenuti dell'Elaborato n. 6 richiamato nella Relazione Generale dello Studio di Fattibilità, si chiede la messa a disposizione dello stesso Elaborato n. 6, richiamato ma non inserito negli Atti di Gara.

#### **RISPOSTA**

In riferimento al bando di gara in oggetto si fa osservare che a pag. 2 del Disciplinare di gara si afferma che **"...non sono compresi gli importi scaturiti dallo stralcio di somme messe a disposizione della Stazione appaltante per interventi urgenti ed improcrastinabili delle strutture di disinquinamento dell'impianto di depurazione consortile e dei collettori ad esso afferenti. Infatti l'importo complessivo del finanziamento riconosciuto alla Stazione appaltante è di € 35.000.000,00 rispetto al quale sono previste una quota di € 24.500.000,00 a titolo di finanziamento pubblico ed una quota di € 10.500.000,00 a titolo di finanziamento privato; dalla suddetta quota di finanziamento pubblico sono stati stralciati per la realizzazione degli interventi anzidetti € 955.951,28 che, pertanto, non sono stati inseriti tra le somme previste nella presente gara"**. In richiamo a quanto appena esposto, l'Elaborato 6 citato da Codesta Ditta e richiamato nella Relazione Generale dello Studio di Fattibilità contiene gli interventi da ricondurre agli importi ed alle azioni che sono state oggetto dello stralcio predetto e che, pertanto, non sono in alcun modo inerenti a quanto posto a base di gara sia in termini di contenuti tecnici che di importi. Ciò significa, quindi, che l'Elaborato 6, pur se indicato nello Studio di Fattibilità, non deve in alcun modo essere messo a disposizione delle Ditte

partecipanti in quanto non sono presenti elementi tecnici che incidono sulla proposta che deve essere formulata dai candidati.

#### **QUESITO N. 4**

Per quanto riguarda i Requisiti di ordine speciale (punto 3.6 del disciplinare di gara) il progettista incaricato, associato/ausiliario, deve indicare di avere espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo globale non inferiore a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione. Pertanto si chiede se si possono dichiarare lavori di progettazione e di direzione lavori ai sensi dell'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 o la sola progettazione.

#### **RISPOSTA**

In riferimento al bando di gara in oggetto si fa osservare che in riferimento a quanto previsto nel paragrafo 3.6 del disciplinare di gara ed anche in assonanza con quanto stabilito dalla Sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 3 maggio 2006 n° 2464, l'obiettivo della norma è quello di far partecipare alla gara concorrenti che abbiano svolto almeno due servizi, dell'entità stabilita dal bando medesimo, per ogni tipo di lavoro di cui si compone il servizio da affidare e, pertanto è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati o incarichi, di progettazione e direzione lavori, o incarichi di progettazione ovvero incarichi di direzione lavori purché ciascuno di essi sia di importo almeno pari a quello richiesto.

#### **QUESITO N. 5**

Si chiede se ai fini della partecipazione alla gara i progettisti potranno essere indicati oppure andranno obbligatoriamente raggruppati.

#### **RISPOSTA**

Nell'Appalto Integrato costituisce motivo di esclusione la mancata indicazione delle parti di servizio che saranno effettuate dai singoli professionisti incaricati della redazione della progettazione (tanto se associati quanto se indicati) ai sensi dell'art. 37 comma 4 d.l.gs 163/2006 e la mancata indicazione del coordinatore delle prestazioni specialistiche ai sensi dell'art. 50 d.l.gs 163/2006, comma 4 e dell'art. 5 d.m. 4 aprile 2001. La ditta concorrente nella procedura di appalto integrato, in possesso di attestato SOA di sola esecuzione, quando per la progettazione ha previsto che la stessa sarebbe stata effettuata da un RTP composto, ai sensi dell'art. 90 lett. g) del D. Lgs. n. 163/2006, coerentemente a quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006, richiamato dall'art. 90 lett. g) del D. Lgs. n. 163/2006, deve, pena esclusione, presentare una dichiarazione di impegno per raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora costituito. La dichiarazione di impegno sottoscritta da ciascun professionista del costituendo RTP deve contenere, pena esclusione, la necessaria e obbligatoria indicazione delle quote di partecipazione e di esecuzione del servizio di progettazione ed indicare il modello associativo prescelto. Ora, trattandosi di un incarico di progettazione conferito attraverso la medesima gara espletata per l'aggiudicazione dei lavori, esso soggiace a tutte le garanzie, anche dichiarative, previste dalla legge, ivi compresa quella di cui all'art. 37, comma 4, D.Lgs 163/2006 che impone la necessità dell'indicazione delle quote di partecipazione.

Come hanno chiarito le recenti Adunanze Plenarie n. 22 del 13 giugno 2012 e n. 26 del 5 luglio 2012, infatti, la prescrizione normativa sopra riportata, da applicare in via etero integrativa anche in assenza di espressa previsione del bando, è finalizzata ad impedire che le imprese "si avvalgano del raggruppamento non per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziarie, ma per aggirare le norme di ammissione stabilite dal bando e consentire così la partecipazione di imprese non qualificate, con effetti negativi sull'interesse pubblico che il servizio è destinato a soddisfare".